



Allegato 1 al D.D.G. n.....del.....

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA

POR 2000-2006- Misura 4.01-Potenziamento dei sistemi industriali – Sottomisura 4.01.d - Azione a) Sostegno al terzo settore.Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 46.

Bando per la presentazione delle istanze per la selezione delle imprese da ammettere alle agevolazioni.

L'art. 46 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.32, autorizza l'Assessorato regionale dell'Industria a concedere aiuti all'investimento iniziale a cooperative sociali e a piccole imprese operanti nel terzo settore, che intendono avviare un'iniziativa nell'ambito dei nuovi giacimenti occupazionali ed in particolare in quelli dei beni culturali, dell'ambiente e dei servizi alla persona, che abbiano la sede operativa in Sicilia e mantengano l'investimento sul territorio per almeno cinque anni.

La sottomisura, oggetto della presente circolare, individuata come 4.01.d-azione a)- Sostegno al terzo settore- nel Complemento di programmazione, adottato con delibera della giunta regionale n. 404 del 21.12.2004, prevede l'erogazione di aiuto non superiore al limite comunitario del "de minimis" di cui al regolamento CE 12 gennaio 2001, n. 69 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore.

La dotazione finanziaria disponibile per il presente bando ammonta ad € 11.111.111,00

1. PREMESSE DI CARATTERE GENERALE

Il Complemento di Programmazione del P.O.R. 2000/06, con la sottomisura 4.01d- azione a)- Sostegno al terzo settore, mira, in linea con gli obiettivi specifici del quadro comunitario di sostegno, ad agevolare le iniziative nel campo dei seguenti servizi: culturali; alla persona, del tempo libero e ambientali, concedendo in favore di piccole imprese locali operanti nel terzo settore, contributi in conto capitale nell'ambito della regola del "de minimis".

1.1 L'Assessorato Regionale dell'Industria ha affidato al R.T.I., costituito tra IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.A., con sede in Palermo, Via Giovanni Bonanno, n.47, e BANCO DI SICILIA S.p.A, con sede in Palermo , via Generale Magliocco, n. 1, il servizio di istruttoria, erogazione e rendicontazione degli incentivi. Il predetto raggruppamento temporaneo di imprese verrà individuato in prosieguo come "Gestore concessionario".

Il Gestore concessionario, ai sensi di quanto disposto nella convenzione stipulata con il Dipartimento regionale dell'Industria, procederà all'istruttoria delle richieste di agevolazione, diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti nella scheda della sottomisura 4.01d-azione a)- Sostegno al terzo settore-, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la pertinenza delle spese, la

ricaduta occupazionale e il piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione.

La graduatoria formata sulla base delle risultanze istruttorie inviate da parte del Gestore concessionario, verrà approvata con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Industria, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana e resa disponibile sul sito Internet.

Le agevolazioni concesse, pari al 50% dell'investimento ammissibile, saranno rese disponibili al beneficiario in due quote, anche non di pari importo, dietro presentazione di rendiconto contabile.

Su espressa richiesta da presentarsi al gestore concessionario, il beneficiario potrà richiedere in alternativa l'anticipazione della prima quota, il cui importo sarà uguale alla metà del contributo concesso.

L'anticipazione sarà erogata previa presentazione al soggetto gestore di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Dipartimento dell'Industria, rilasciata in stretta conformità ad apposito schema predisposto a cura del Dipartimento stesso.

L'Assessorato regionale dell'Industria, a seguito della richiesta avanzata dall'impresa al Gestore concessionario e successivamente alla verifica, da parte di quest'ultimo, della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per l'erogazione alla impresa beneficiaria, accredita al Gestore stesso le quote relative a ciascun programma su un conto corrente appositamente acceso.

Per accedere all'agevolazione, il programma di investimento dovrà prevedere un ammontare di spesa ammissibile non inferiore ad euro 25.000,00.

1.2 ATTIVITA' AMMISSIBILI

La scheda del Complemento di programmazione della sottomisura 4.01.d prevede che gli ambiti nei quali è possibile creare nuove opportunità occupazionali sono da individuare nei bacini meglio specificati nella Comunicazione al Consiglio ed al Parlamento Europeo (95/C 265/03) suddivisi nelle seguenti quattro aree di intervento:

- Servizi della vita quotidiana
- Servizi per migliorare la qualità della vita;
- Servizi culturali e del tempo libero;
- Servizi ambientali.

I macrosettori individuati nella predetta Comunicazione vengono di seguito ricondotti alla classificazione delle attività produttive Ateco 2002 ed alle stesse attribuite i punteggi utili ai fini dello specifico criterio di selezione di cui al successivo punto 5, lett. C):

SERVIZI ALLA VITA QUOTIDIANA SERVIZI PER MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA:		
Codice	Descrizione	Punti
74.50	SERVIZIO DI RICERCA, SELEZIONE E FORNITURA DI PERSONALE	26
	Attività delle agenzie di fornitura di lavoro interinale collocamento di mano d'opera temporanea, offerta, specialmente su base temporanea, di personale assunto e retribuito da agenzie di lavoro interinale – agenzie di fornitura di lavoratori domestici interinali assunti retribuiti dall'agenzia. Servizi per l'inserimento socio-lavorativo di soggetti deboli e non (centri di orientamento), servizi per l'inserimento in stage, e tirocini, informagiovani, servizi per il matching domanda/offerte di lavoro.	

80.42	CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO ED ALTRE ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO	
	Insegnamento tramite le nuove vie di comunicazione(Internet)	28
	Gestione di scuole/percorsi scolastici alternativi sia per portatori di handicap e non legati ad approcci educativi specifici (montessoriani e steineriani) e della formazione, gestione di master, corsi di specializzazione, corsi di formazione professionale, insegnamento tramite le nuove vie di comunicazione(internet).	27
85.31	ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE	30
	Attività di assistenza sociale continua a favore dell'infanzia, degli anziani e di particolari categorie di persone non completamente autosufficienti, in cui le componenti cure mediche o istruzione rivestono carattere marginale:- attività di orfanotrofi, convitti e centri residenziali per l'infanzia abbandonata -attività di istituti per handicappati fisici o mentali, istituti per ciechi, sordi e muti -attività di centri di riabilitazione (senza trattamento medico) per tossicodipendenti e alcolizzati -attività di ricovero per anziani- attività di ricovero per i senzatetto, istituti di assistenza a favore di madri nubili, dei loro figli. Centri di orientamento, servizi di prevenzione della delinquenza e dell'uso di droghe, Servizi ricreativi ed educativi per l'infanzia e l'adolescenza, centri di aggregazione, ludoteche, baby parking, asili nido, doposcuola, campi estivi o educativi, servizi di personale di vigilanza e custodia dei bambini malati, servizi di assistenza sanitaria, psicoterapeutica, di riabilitazione psicomotoria, per minori, anziani e portatori di handicap.	
85.32	ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE	30
	Attività di assistenza sociale, di consulenza, di tutela sociale, di orientamento e di aiuto ai profughi, ecc., svolte a favore di individui o famiglie, al domicilio di questi o altrove, da enti pubblici o da organizzazioni di soccorso alle vittime di calamità e da organismi nazionali o locali di assistenza, nonché da specialisti che forniscono servizi di consulenza -attività di asili nido, compresi gli istituti per bambini handicappati, non residenziali -attività di tutela e di orientamento di bambini e adolescenti- attività finalizzate all'adozione e alla prevenzione di maltrattamenti a danno di bambini -attività di assistenza agli handicappati adulti non ricoverati-attività di formazione o di riconversione professionale a favore di handicappati, purché la componente scolastica sia limitata- attività di riabilitazione (senza trattamento medico e senza ricovero) per tossicodipendenti e alcolizzati- visite e assistenza sociale a persone anziane -attività di assistenza ai senzatetto e ad altri gruppi socialmente sfavoriti- attività di beneficenza, raccolta di fondi o altre attività di supporto, inerenti ad opere di assistenza sociale -accertamento del diritto di accertamento di aiuti, sotto forma di sussidi per l'affitto o di buoni per generi alimentari- consulenza in materia di bilanci familiari - attività di consultori matrimoniali e familiari: attività a livello di comunità o di quartiere – assistenza alle vittime di calamità, profughi, immigrati, ecc., compreso il loro alloggiamento temporaneo o stabile. Servizi di assistenza domiciliare per : minori, anziani, portatori di handicap, malati terminali; servizi di controllo medico a distanza di anziani; servizi di formazione rivolta a soggetti in difficoltà.	

	SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	
92.51.0	ATTIVITA' DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI Attività delle biblioteche di qualsiasi genere, sale di lettura, auditori e sale di visione, archivi pubblici, destinati al pubblico in generale o ad utenza specializzata, quali studenti, scienziati, membri di una società o di un'associazione; organizzazione di una raccolta, specializzata o meno, allestimento di cataloghi, conservazione e prestito di libri, carte geografiche, riviste, pellicole, dischi, nastri ecc., attività di ricerca finalizzate a soddisfare le richieste di informazioni, ecc.	28
92.62.1	Enti ed organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	26
92.72.3	ALTRE ATTIVITA' RICREATIVE Attività di carattere ricreativo non altrove classificate nella presente divisione: scritturazione di attori per film, produzioni televisive e altri spettacoli teatrali Attività di turismo rurale e culturale-Servizi di sviluppo locale (organizzazioni di manifestazioni, mostre, rassegne, sagre, eventi)- Servizi in ambito teatrale, cinematografico e musicale (promozione, biglietteria, accoglienza, realizzazione di spettacoli e prodotti audiovisivi, ect.)-Servizi turistici.	26
	SERVIZI AMBIENTALI :	
92.53.0	GESTIONE DEGLI ORTI BOTANICI, DEI PARCHI NATURALI E DEL PATRIMONIO NATURALE	27
	Gestione degli orti botanici e dei giardini zoologici, compresi i minizoo per bambini Gestione delle riserve naturali comprese attività di tutela della natura, ecc.	

Il punteggio massimo ottenibile, per settore di attività, è pari a punti 30.

2. SOGGETTI BENEFICIARI E AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

2.1 I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando previste dalla Sottomisura 4.01.d –azione a- sono le piccole imprese operanti nel terzo settore con particolare riferimento alle cooperative sociali.

Tali imprese, di nuova costituzione, intendendosi quelle costituite da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda, non devono avere iniziato l'attività produttiva alla data di presentazione della stessa.

I soggetti che possono beneficiare degli aiuti sono:

- Associazioni con personalità giuridica riconosciuta e non;
- Fondazioni;
- Altri Enti con personalità giuridica riconosciuta;
- IPAB;
- Organizzazioni non Governative;
- Cooperative sociali;
- Associazioni di promozione sociale.

Detti soggetti possono a loro volta proporsi anche sotto forma consortile.

Alla data di presentazione della domanda le imprese dovranno essere regolarmente costituite, con atto di data certa, e regolarmente iscritte, qualora previsto, in base alla specifica normativa di riferimento.

Per beneficiare delle agevolazioni in argomento le imprese devono sostenere un programma di investimento con un apporto di mezzi propri, in misura non inferiore al 25% dell'investimento ammissibile;

Il programma di investimenti deve essere organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido e in grado di produrre i risultati economici e reddituali attesi in relazione ai servizi offerti sul mercato, come desumibile dal business plan articolato secondo lo schema riportato nell'allegato n°1.

Nel caso in cui il programma di investimenti preveda l'acquisto o la locazione di immobili, suolo e, ove esistenti, fabbricati, l'impresa richiedente dovrà dettagliare in seno al business plan descrittivo le caratteristiche dell'immobile prescelto.

Qualora sia previsto l'utilizzo di un immobile demaniale per l'attivazione del programma, l'impresa richiedente dovrà allegare alla domanda di agevolazione la concessione demaniale o copia della richiesta presentata per il rilascio della stessa impegnandosi, in quest'ultimo caso, a produrre l'atto di concessione in uno ai documenti richiesti per la prima erogazione del contributo.

Alla data della prima erogazione, il suolo e gli immobili interessati dal programma di investimento devono essere rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione.

Trattandosi di agevolazioni destinate esclusivamente alla creazione di nuove attività, non sono ammissibili le spese che prevedano l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, il completamento di impianti, di attività già avviate in data precedente a quella di presentazione della domanda.

Per gli enti "no-profit" occorre fare riferimento alle norme che regolano le attività di ciascuna tipologia.

La normativa quadro di riferimento per il terzo settore è rappresentata dal decreto legislativo 21 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" pubblicato in gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 gennaio 1998, n. 1 supplemento ordinario n. 1/1.

La normativa di riferimento per le cooperative sociali è rappresentata dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 "disciplina delle cooperative sociali e successive modifiche ed integrazioni" (pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 dicembre 1991, n. 283).

3. SPESE AMMISSIBILI

3.1 Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, al netto dell'I.V.A., sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del modulo di domanda, compatibili con il regolamento (CE) n. 1685/2000, modificato dal regolamento (CE) n.448/2004;

3.1.1 Acquisto del suolo non edificato alle seguenti condizioni:

- deve sussistere un nesso preciso fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione finanziata;
- la percentuale della spesa ammissibile totale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 % di quella relativa all'investimento complessivo;
- il valore di acquisto del terreno deve essere conforme al prezzo di mercato;

3.1.2 Opere murarie.

Qualora il programma preveda l'acquisto di un bene immobile già esistente e le relative spese ed opere murarie assimilate, in funzione delle caratteristiche dell'immobile stesso e/o dell'attività da svolgere, le stesse sono agevolabili fino ad un valore massimo del 50 % dell'investimento complessivo ammissibile. Non si riterrà pertanto agevolabile un'iniziativa consistente nel solo acquisto del suolo e/o immobile aziendale. Nel caso di acquisto di un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, al fine di verificare il rispetto del predetto

limite del 10 % previsto per il suolo aziendale, l'impresa deve produrre una perizia di stima attestante il valore del suolo stesso;

3.1.3 Macchinari, attrezzature ed impianti, specifici per l'attività da svolgere, nuovi di fabbrica, compresi gli arredi connessi allo svolgimento dell'attività, automezzi, qualora imprescindibili allo svolgimento del servizio, nel limite del 25% dell'investimento complessivo ammissibile;

3.1.4 Studi, consulenze e progettazioni nel limite del 5% delle spese ammissibili ;

3.1.5 Altri investimenti immateriali nel limite del 10% delle spese ammissibili.

Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo ancorché pagato successivamente. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere effettuati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

Non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo di beni agevolati sia inferiore a euro 500,00. Non sono altresì ammissibili le spese notarili, quelle relative alle scorte, quelle di funzionamento in generale, in relazione a quanto sopra stabilito, e comunque tutte le spese non capitalizzate. Sono escluse le spese relative ad imposte e tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi ed in quanto tali capitalizzati.

In relazione ai punti 3.1.1 e 3.1.2, eventuali spese, relative all'acquisto di beni di proprietà di uno o più soci della impresa richiedente le agevolazioni o dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini entro il 3° grado dei soci e/o degli associati o del soggetto che costituisce l'ente, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La proprietà è considerata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda. A tal proposito il legale rappresentante sottoscrive la dichiarazione richiesta dall'allegato 5.

Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica di ciascun macchinario, impianto ed attrezzatura maggiormente rilevante oggetto di agevolazione, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi.

A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, una specifica dichiarazione corredata da apposito elenco, utilizzando lo schema di cui all'allegato 3 ed il prospetto di cui all'allegato n. 4.

Le fatture devono riportare la dicitura "Acquisto effettuato con il concorso delle risorse della Sottomisura 4.01 d – azione a) del POR Sicilia 2000-2006".

3.2 I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda nella quale è inserito il bene; a tal fine si può fare riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore. Qualora non si faccia riferimento a quest'ultimo, ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non può essere attribuito lo stesso numero di riferimento a più beni. Dal momento che l'impresa può essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, è opportuno che l'elenco dei beni di cui si tratta venga predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo del mantenimento per un quinquennio, gli elementi comprovanti la data della dismissione medesima (fattura di vendita, bolla relativa

al trasporto, fattura o documento interno relativo allo smontaggio, ecc.). Se l'elenco dei beni è composto da più pagine, queste devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante o suo procuratore speciale. La dichiarazione di cui si tratta deve essere resa dall'impresa, su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, allegando alla stessa l'elenco di cui sopra. La mancata o incompleta tenuta di dette scritture può dare luogo, previa contestazione, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di agevolazione, in copia originale, deve pervenire tra il primo e il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sulla G.U.R.S., al Gestore concessionario I.R.F.I.S – Mediocredito della Sicilia S.P.A. – Via Giovanni Bonanno, n. 47, 90143-Palermo- esclusivamente per raccomandata a mezzo del servizio postale italiano.

Fotocopia del modulo di domanda, debitamente compilato e firmato e la relativa scheda tecnica, dovranno essere trasmessi, pena l'esclusione, con le modalità avanti riportate al seguente indirizzo:

– Assessorato dell'Industria – Dipartimento regionale Industria – Servizio IV- Promozione dell'imprenditoria – Nucleo per l'attuazione dell'articolo 46 della legge regionale 23/12/2000, n.32 – Sottomisura 4.01 d – azione a).

La predetta richiesta deve essere avanzata utilizzando il modulo appositamente predisposto, il cui fac-simile, con le relative istruzioni per la compilazione, è riportato nell'allegato 6. Tale modulo riporta, tra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti dal programma. Tale ammontare non può subire modifiche in aumento fino alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande e non può, inoltre, subire modifiche neanche in diminuzione, in considerazione della particolare procedura concorsuale, in quanto rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, tra tale data di chiusura dei termini di presentazione delle domande e quella di pubblicazione delle graduatorie. Il modulo deve essere corredato, pena l'invalidità della domanda medesima, dalla documentazione di cui all'allegato n. 7 necessaria per il completamento dell'attività istruttoria. Tale documentazione può essere trasmessa anche separatamente dal modulo e, comunque, entro la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione, preferibilmente in un'unica soluzione. In tal caso ciascun documento deve recare il numero di progetto al quale si riferisce. Elementi basilari della detta documentazione sono: la scheda tecnica (il cui fac-simile, con le relative istruzioni per la compilazione, è riportato nell'allegato n.8) contenente i principali dati e le informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimento, ed il business plan di cui all'allegato 1.

La scheda tecnica va redatta su PC utilizzando allo scopo il supporto cartaceo e informatico messo gratuitamente a disposizione delle imprese su Internet al sito www.irfis.it.

Il modulo deve essere compilato utilizzando esclusivamente il modello a stampa – disponibile presso gli sportelli della rete IRFIS-Banco di Sicilia indicati sull'allegato n. 17 - timbrato e firmato dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale; nel caso sia a firma dello stesso, alla domanda deve essere allegata la relativa procura o copia autentica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

Il modulo riporta a stampa il numero di progetto preassegnato e pertanto, al fine di eliminare il pericolo della duplicazione di tali numeri, è rigorosamente vietata la presentazione di domande redatte su fotocopie del modulo a stampa, ancorché compilate e firmate in originale; qualora

per qualsiasi motivo il modulo di domanda venisse presentato in difformità a quanto sopra specificato, la domanda stessa non sarà considerata valida .

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella scheda tecnica che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sarà considerata decaduta. Ciò in considerazione della particolare procedura (di tipo concorsuale) ed al fine di evitare alterazioni del principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.

I soggetti beneficiari dovranno presentare la domanda di ammissione all'intervento e la prevista documentazione di cui all'allegato 7 per raccomandata a mezzo del servizio postale italiano esclusivamente al Gestore concessionario- I.R.F.I.S.-Mediocredito della Sicilia S.P.A. -Via Giovanni Bonanno, n. 47, 90143-Palermo- .

La graduatoria formata sulla base delle risultanze istruttorie inviate da parte del Gestore concessionario, verrà approvata con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Industria e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

Le agevolazioni concesse saranno rese disponibili al beneficiario in due quote, anche non di pari importo, dietro presentazione di rendiconto contabile a condizione che con la richiesta della seconda venga chiuso il programma.

Su espressa richiesta, da presentarsi al Soggetto convenzionato, il beneficiario potrà richiedere in alternativa l'anticipazione della prima quota, il cui importo sarà uguale alla metà del contributo concesso.

L'anticipazione sarà erogata previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Dipartimento dell'Industria, rilasciata in stretta conformità ad apposito schema predisposto a cura del Dipartimento stesso (vedi all.11).

L'Assessorato regionale dell'Industria, accredita le quote relative a ciascun programma nel conto corrente appositamente aperto presso il Gestore concessionario dopo che quest'ultimo ha verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per l'erogazione alle imprese beneficiarie e ne avrà data comunicazione all'Ufficio del Dipartimento competente per materia.

5. CRITERI DI SELEZIONE

A conclusione della fase istruttorie verrà redatta dal Gestore Concessionario una graduatoria sulla base dei seguenti indicatori:

A) Rapporto tra occupati attivati dal programma e investimento complessivo ammissibile.

Il numero dei dipendenti utile ai fini del calcolo dell'indicatore è dato dalla media mensile degli occupati rilevata nell'esercizio intero successivo alla ultimazione del programma; esso è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Il numero dei dipendenti viene determinato in unità intere e un decimale, quest'ultimo arrotondato per eccesso, al decimale superiore.

B) Rapporto tra le risorse proprie da investire e l'investimento complessivo ammissibile.

Il capitale proprio investito o da investire nel programma, si ricorda, non può essere comunque inferiore, in valore nominale al 25% dell'investimento ammissibile; i mezzi propri

sono costituiti dagli incrementi di capitale che ogni soggetto beneficiario effettuerà, conformemente alla propria normativa di riferimento, entro la prima erogazione dei contributi e versati in un'unica o più soluzioni, a partire dall'anno solare di presentazione della domanda e fino a quello di ultimazione del programma, e comunque, non oltre la data di ultimazione medesima, ovvero, qualora il programma venga ultimato prima del decreto di concessione provvisoria, fino all'anno solare del decreto medesimo. I versamenti devono avvenire in ogni caso prima della richiesta delle singole quote di erogazione del contributo ed in misura percentuale almeno pari a quella della relativa quota come specificato nel seguito, ad eccezione dell'erogazione della quota a titolo di anticipazione per la quale non è necessaria l'osservanza di questa condizione.

Il capitale proprio da investire nell'iniziativa non può, in ogni caso, essere superiore alla differenza tra l'investimento e l'ammontare delle agevolazioni.

Con riguardo alle società cooperative l'art. 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, fissa un limite massimo di quote o azioni che possono essere possedute da ciascun socio persona fisica. Tale limite, di fatto, in costanza della compagine sociale, impedisce l'incremento del capitale sociale oltre determinate consistenze. Dal momento che, per le stesse società cooperative, le eventuali riserve indivisibili, costituite ai sensi dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non possono essere distribuite tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società cooperativa che all'atto del suo scioglimento, dette riserve possono essere prese in considerazione, ai fini di cui si tratta, senza richiederne la conversione in capitale sociale, purché sia stato raggiunto il limite del capitale sopra richiamato per tutti i soci persone fisiche; in tal caso il relativo ammontare viene convenzionalmente imputato all'anno solare di avvio a realizzazione del programma.

C) punteggio connesso al settore di attività (si veda il precedente punto 1.2).

Maggiorazioni degli indicatori A, B e C.

il valore dei predetti indicatori (A, B e C) è incrementato del 5% al sussistere di ciascuna delle seguenti condizioni:

- qualora l'impresa intenda aderire, entro l'anno di ultimazione del programma al sistema di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001;
- qualora l'impresa intenda aderire entro l'anno di ultimazione del programma al sistema di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000;
- qualora il progetto di investimento preveda una quota pari ad almeno il 20% diretta al risparmio energetico o alla diversificazione delle fonti energetiche. L'Impresa stessa deve tenere a disposizione, per eventuali controlli e/o ispezioni, la documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle predette condizioni;
- qualora il progetto d'investimento preveda una partecipazione femminile almeno pari al 20% dei nuovi occupati;
- qualora il soggetto proponente sia costituito sotto forma di cooperativa sociale, come previsto dal comma 1 dell'art.46 della L.r. n. 32/2000;
- qualora il soggetto proponente preveda nel progetto una riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti nel ciclo produttivo.

Il punteggio che il programma consegue e che determina la posizione dello stesso in graduatoria è ottenuto sommando algebricamente i valori normalizzati degli indicatori A, B, e C, così come eventualmente maggiorati. La normalizzazione va effettuata tramite la formula N. 3 riportata in appendice. Il Gestore concessionario provvede a comunicare alle imprese i valori degli indicatori proposti per la formulazione della graduatoria tramite nota raccomandata A/R redatta secondo lo schema dell'allegato 10.

6. CONCESSIONI PROVVISORIE

La graduatoria formata sulla base delle risultanze istruttorie inviate da parte del Gestore concessionario, verra' approvata con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Industria e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana. In graduatoria vengono inseriti i programmi i cui esiti istruttori del Gestore concessionario siano positivi, indicando, in relazione ai fabbisogni finanziari di ciascun programma e alle disponibilita' attribuite alla graduatoria medesima, quelli agevolabili per i quali si potra' provvedere alla emanazione dei decreti di concessione provvisoria, dal primo in graduatoria in poi, e quelli che ne restano esclusi per insufficienza delle disponibilita' medesime.

Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile della graduatoria dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilita' residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilita' residue, agevolando, comunque, l'intero programma. E' fatta salva la facolta' per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.

L'attivita' istruttoria del Gestore concessionario si conclude con un giudizio motivato, positivo o negativo, sia con riferimento agli aspetti tecnici che a quelli economici e finanziari. La relazione istruttoria contiene, altresì, i costi ammissibili e l'agevolazione teoricamente concedibile.

In caso di esito positivo, anche condizionato, il Gestore Concessionario invia all'impresa richiedente una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori utili per la formazione della graduatoria così come eventualmente rettificato in sede istruttoria, nonché l'elenco dei beni e relative spese eventualmente ritenute non ammissibili.

In caso di giudizio negativo il gestore Concessionario ne fornisce circostanziata motivazione affinché l'Assessorato provveda a comunicare il diniego delle agevolazione alle imprese interessate.

Anche nei casi di domande respinte, in quanto incomplete o difformi, le relative motivazioni sono comunicate dall'Assessorato.

La posizione di ciascun programma nella graduatoria è determinata in relazione ai valori assunti dai parametri indicati al punto 5. L'Assessorato si riserva di sottoporre a verifica a consuntivo il valore degli indicatori suscettibili di subire variazioni al fine di evidenziarne gli eventuali scostamenti in diminuzione rispetto a quelli posti a base per la formazione delle graduatorie.

Qualora si determinino nuove disponibilita' finanziarie anche derivanti da rinunce, revoche, riduzioni delle agevolazioni concesse, si dara' luogo, compatibilmente con il rispetto dei vincoli temporali di gestione e rendicontazione del POR all'ammissione di ulteriori progetti mediante scorrimento della graduatoria approvata.

Per i programmi utilmente collocati in graduatoria, il Dirigente Generale del Dipartimento Industria adotta i decreti di concessione provvisoria e li invia alle imprese interessate ed al Gestore concessionario.

Il decreto di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria, la tipologia del programma agevolato e l'ubicazione dell'unita' locale, indica gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa e l'ammontare delle agevolazioni totali. Il decreto stabilisce, inoltre, a carico dell'impresa titolare, i seguenti obblighi:

a) per l'ottenimento della prima quota l'impresa dovra' produrre il titolo di disponibilita' dell'immobile, il quale dovra' essere rispondente, in relazione all'attivita' da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione, e in caso di locazione la dichiarazione del proprietari dell'immobile di cui all'allegato n.9;

b) di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazione o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del programma oggetto della concessione,

agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, nell'ambito dei limiti previsti dal regime de minimis;

c) di ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari specificatamente indicate nel presente bando;

d) di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione;

e) di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;

f) di ultimare il programma entro 12 mesi dalla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni; il termine di cui sopra può essere eccezionalmente prorogato una sola volta, previa preventiva richiesta, per causa di forza maggiore per non oltre sei mesi;

g) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del programma;

h) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

i) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il tutto maggiorato degli interessi legali, a seguito di provvedimenti di revoca da parte dell'Assessorato, o dei soli interessi legali in tutti gli altri casi, interessi da calcolare per il periodo intercorrente dalla data delle erogazioni alla data della restituzione;

l) di fornire al Gestore concessionario tutta la documentazione necessaria alla verifica a consuntivo degli scostamenti degli indicatori del programma d'investimento.

7. DISPONIBILITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni concesse per ciascun programma vengono rese disponibili dall'Assessorato Regionale dell'Industria, in due quote.

-la prima quota a partire dal trentesimo giorno dalla pubblicazione nella G.U.R.S della graduatoria;

-la seconda quota, a collaudo del programma di investimenti.

L'impresa beneficiaria può presentare la domanda di erogazione della prima quota per stato d'avanzamento al gestore concessionario soltanto nel caso in cui abbia realizzato una percentuale del programma di investimenti compresa tra il 20% ed il 99%, a condizione che siano trascorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Il Gestore concessionario verifica la documentazione presentata dall'impresa a giustificazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, la dichiarazione sul rispetto dei massimali di cui al regime "de minimis" (all.16), l'adeguamento del capitale proprio in proporzione al S.A.L. e l'iscrizione presso la competente CCIAA attestante la vigenza dell'impresa o negli appositi registri qualora prescritto dalla normativa di riferimento.

Alla fine delle verifiche propedeutiche alle erogazioni richieste, il Gestore concessionario provvede a trasmettere con cadenza quindicinale all'Assessorato Regionale dell'Industria l'elenco nominativo delle imprese che hanno diritto alle predette erogazioni.

L'Assessorato Regionale dell'Industria, ricevuto il suddetto elenco, provvede ad accreditare le relative somme sul conto corrente aperto presso il Gestore concessionario, il quale entro 5 giorni dalla data di accreditamento provvederà all'erogazione.

Ciascuna erogazione in favore dell'impresa avviene per stato d'avanzamento, ad eccezione della prima, che può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore dell'Assessorato, con

periodo di validità pari a trenta mesi, che escluda espressamente il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e con rinuncia dei termini di cui all'art 1957 c.c.. La polizza può essere rilasciata da banche o istituti di credito, società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP, società finanziarie iscritte all'elenco speciale presso la Banca d'Italia, previsto dall' articolo 107, del decreto legislativo n. 385/1993. La fideiussione/polizza deve essere rilasciata in stretta conformità allo schema di cui all'allegato n. 11 e sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento della stessa.

Nei casi di riduzione del programma di spesa, prima di procedere all'erogazione delle quote residue in favore dell'impresa, il Gestore concessionario procede al ricalcolo della singola quota costante erogabile. Qualora l'impresa debba comunque restituire quote di contributo già erogate, la stessa può attivare, in alternativa alla detrazione delle somme, una procedura di compensazione. A tal fine, è necessario che l'impresa medesima ne faccia esplicita richiesta al Gestore concessionario.

I relativi interessi e le eventuali maggiorazioni sono trattenute dal Gestore concessionario al momento dell'erogazione e successivamente restituite all'Assessorato regionale dell'Industria. Detti interessi sono computati dal momento dell'erogazione all'impresa delle somme non dovute, comprensive delle eventuali relative maggiorazioni, fino alla data della valuta della prima erogazione utile successiva.

Ai fini di ciascuna erogazione, l'impresa trasmette al Gestore concessionario la relativa richiesta/dichiarazione secondo lo schema di cui all'allegato n. 12 in uno alla documentazione di cui all'allegato n.13 e, limitatamente all'ultima erogazione, qualora non già presentata, la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni di cui al successivo punto 8. Con dette richieste l'impresa dichiara l'importo delle spese sostenute, distinte per capitoli di spesa, espresse in Euro ed in percentuale del programma di investimento approvato, alla data cui si riferisce lo stato d'avanzamento anche finale; a tal fine si fa riferimento alla data dell'effettivo pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità locale interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto e di quelli acquistati con contratti "chiavi in mano".

In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, si precisa che le stesse non possono comprendere quelle che il Gestore concessionario ha ritenuto non ammissibili, si precisa altresì che, contestualmente alla richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "Spesa di Euro" dichiarata per la

(prima, seconda) erogazione del progetto relativo al bando della Sottomisura 4.01.d – Azione a) Sostegno al terzo settore – art. 46 della legge regionale n. 32/2000.

Entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della documentazione, il Gestore concessionario, dopo aver accertato la vigenza dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione esibita dall'impresa stessa e la corrispondenza tra la percentuale dello stato d'avanzamento dichiarata e quella necessaria per l'erogazione, inserisce il programma nel predetto elenco, sempre che non emergano elementi tali da condurre ad una sensibile riduzione del contributo concesso in via provvisoria. In tale ultimo caso il Gestore concessionario eroga la quota dopo aver proceduto al ricalcolo dell'agevolazione concedibile.

Dalla prima quota per stato d'avanzamento viene trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da conguagliare successivamente alla concessione definitiva insieme alla seconda quota.

E' consentito che l'impresa titolare delle agevolazioni rilasci regolare procura speciale all'incasso o cessione di credito in relazione alle agevolazioni medesime. A tal fine:

- sia la procura speciale all'incasso che la cessione di credito non possono essere rilasciate in favore del Gestore concessionario incaricato dell'istruttoria, ciò in considerazione della commistione di interessi contrastanti che verrebbe in tal caso a determinarsi in capo a tali soggetti a causa della sovrapposizione di compiti da un canto di natura pubblicistica e dall'altro di natura privatistica;
- è consentito che ciò avvenga in favore di quei soggetti che non svolgono funzioni con incidenza diretta nel procedimento di concessione ed erogazione di cui si tratta;
- per assicurare snellezza operativa, devono essere notificati all'Assessorato regionale dell'Industria, per la conseguente presa d'atto, unicamente le cessioni del credito;
- l'Assessorato formalizza tale presa d'atto all'impresa cedente ed al Gestore concessionario, condizionandone l'efficacia agli esiti della prevista certificazione antimafia nei confronti del cessionario (con esclusione dei soggetti considerati "pubblici"), certificazione che deve essere acquisita dal gestore concessionario medesimo; in attesa della presa d'atto e, qualora necessaria, dagli esiti della certificazione antimafia l'erogazione delle agevolazioni resta sospesa;
- le procure speciali all'incasso devono essere notificate dall'impresa cedente unicamente al Gestore concessionario incaricato dell'istruttoria che, previa formale presa d'atto, provvede all'erogazione nei confronti del nuovo soggetto titolato all'incasso.

8.DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA E CONCESSIONI DEFINITIVE

8.1 Entro un mese dalla data di ultimazione del programma l'impresa deve inviare al Gestore concessionario la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma resa dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore speciale. Dalla data di ultimazione decorre il periodo di cinque anni durante il quale i beni agevolati non possono essere distolti dall'uso previsto, pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni .

Ai fini di cui sopra, la data di ultimazione del programma è quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili.

8.2 Dopo l'ultimazione del programma di investimenti e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, l'impresa beneficiaria delle agevolazioni trasmette al Gestore concessionario la documentazione comprovante l'effettuazione delle spese stesse.

La trasmissione deve avvenire entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione del programma o, per i programmi già ultimati alla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria, entro e non oltre tre mesi da quest'ultima data. Alla scadenza dei tre mesi, in assenza di gravi e giustificati motivi – che, comunque, devono essere rassegnati entro due mesi al Gestore concessionario, quest'ultimo propone la revoca delle agevolazioni all'Assessorato il quale procede alla emanazione del conseguente decreto.

8.3 La documentazione di spesa consiste nella copia autentica delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari accompagnate da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore secondo lo schema di cui all'allegato n. 14 o da ulteriori documentazioni che ne comprovino l'avvenuto pagamento. Le copie autentiche possono essere predisposte anche dal Gestore concessionario, previa esibizione, da parte dell'impresa, dei documenti in originale e copia.

8.4 La documentazione finale di spesa deve essere solidalmente allegata ad una dichiarazione dell'impresa; la documentazione e la rispettiva dichiarazione devono, a tal fine, essere cucite tra loro e devono essere firmate o timbrate a cavallo di ciascuna coppia di fogli prima della firma della dichiarazione medesima. Detta dichiarazione deve essere resa secondo l'allegato n.

15, avendo cura di riprodurre fedelmente il testo corrispondente al caso ricorrente e omettendo le ipotesi che non ricorrono, onde evitare cancellazioni o abrasioni.

8.5 Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui al punto precedente ovvero dell'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per gli accertamenti richiesti dalla normativa, ed in particolare quelli relativi al capitale proprio, il Gestore concessionario provvede a:

- a) verificare la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse dall'impresa;
- b) redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, secondo gli schemi concordati in sede di convenzione con l'Assessorato, contenente i seguenti elementi:
 - notizie in merito all'eventuale sussistenza di procedure concorsuali e/o, qualora previsto, di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia;
 - giudizio di congruità e di pertinenza delle spese, che evidenzii le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base della istruttoria;
 - investimenti finali ammissibili, suddivisi per capitolo di spesa;
 - le risultanze dell'accertamento da parte del Gestore concessionario medesimo sull'effettivo ammontare del capitale proprio investito dall'impresa nel programma, nonché altri elementi di valutazione indicati dall'Assessorato;
 - le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per la concessione definitiva delle agevolazioni.

La documentazione finale di spesa deve essere vistata, punzonata o timbrata a secco dal Gestore concessionario per attestazione della pertinenza e congruità delle singole spese proposte ed inoltre, qualora la documentazione finale stessa consista nelle copie delle fatture, per conformità delle copie stesse agli originali accompagnati da idonea attestazione dell'avvenuto pagamento.

8.6 Il Gestore concessionario trasmette la relazione sullo stato finale all'Assessorato regionale dell'Industria, il quale emana il decreto di concessione definitivo, dando disposizioni allo stesso Gestore di erogare quanto ancora dovuto all'impresa.

9.REVOCHE

9.1 Con riguardo alle revoche dalle agevolazioni si applica il disposto dell'art. 191 della legge regionale 23/12/2000,n.32. L'Assessorato regionale dell'Industria procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte del Gestore concessionario, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.

Si procede alla revoca totale o parziale nei seguenti casi:

- 1.) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali ed immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;
- 2.) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
- 3.) qualora il programma non venga ultimato entro il termine stabilito dal decreto di concessione provvisoria; il termine di cui sopra può essere eccezionalmente prorogato una sola volta, previa preventiva richiesta, per causa di forza maggiore per non oltre sei mesi;
- 4.) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

5.) qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori suscettibili di subire variazioni, anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superiori, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali;

6.) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo dell'attività programmata e approvata.

Danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui ai punti 2), 4), 5) e 6);

danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui ai punti 1), 3).

In relazione a quanto indicato al punto 9.1.1 la revoca dell'agevolazione è parziale ed è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente l'immobilizzazione distratta. A tal fine l'impresa comunica tempestivamente al Gestore concessionario l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate intervenute prima del quinquennio. Nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando di conseguenza il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato.

Ai fini di cui sopra, il Gestore concessionario invia all'Assessorato il proprio motivato parere circa la necessità di ricorrere alla revoca totale o parziale delle agevolazioni indicandone, in quest'ultima ipotesi, anche l'ammontare, e ne dà contestualmente comunicazione motivata anche all'impresa interessata.

In relazione a quanto indicato al punto 9.1.2, l'Assessorato regionale dell'Industria provvede a fissare un termine non superiore a sessanta giorni per consentire all'impresa di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine l'Assessorato medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni. Nei casi più gravi o nel caso di recidiva può essere disposta l'esclusione dell'impresa per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni.

Quanto al punto 9.1.3 si precisa che la richiesta di proroga viene inoltrata dall'impresa al Gestore concessionario almeno 2 mesi prima della scadenza dei termini. L'Istituto trasmette immediatamente all'Assessorato detta richiesta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, accompagnata dal proprio motivato parere al riguardo. La proroga si intende concessa qualora trascorrono 60 giorni dalla ricezione da parte dell'Assessorato regionale dell'Industria senza l'espressione di un avviso contrario. Nel caso in cui il programma non venga ultimato entro i termini prescritti, comprensivi di eventuale proroga, la revoca è parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Con riguardo a quanto indicato al punto 9.1.5 si precisa che, ai fini del calcolo dello scostamento medio, si determina la somma dei soli scostamenti negativi degli indicatori suscettibili di variazione.

In tal senso, al fine di valutare il suddetto scostamento, sia il valore posto a base per la formazione della graduatoria che quello verificato a consuntivo devono essere incrementati o meno delle eventuali maggiorazioni del 5%.

Per quanto in precedenza indicato si intende che venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto allorché l'attività a cui è destinata l'unità locale interessata dal programma di investimenti agevolato venga inquadrata in una classificazione Ateco 2002 diversa da quella attribuita in sede istruttoria.

Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti dell'impresa beneficiaria.

In caso di recupero conseguente a provvedimenti di revoca, sia attraverso detrazione dalle erogazioni ancora da effettuare che attraverso restituzione da parte dell'impresa, il relativo ammontare è determinato come indicato precedentemente.

9.2 Nel caso in cui una o più imprese presentino, a fronte del medesimo programma di investimenti, più domande di agevolazione a valere sulla stessa graduatoria, le domande medesime vengono giudicate non ammissibili.

9.3 La richiesta di partecipazione ai benefici previsti dal presente bando presuppone l'accettazione, da parte del soggetto richiedente, di tutta la disciplina regolamentata dal presente bando.

Per le parti non espressamente regolamentate valgono le norme di carattere generale applicabili e, in particolare modo, si rinvia alla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a finalità regionale cofinanziati dal Fondo strutturale FESR, al Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1991, al Regolamento CE n. 1685/2000 del 28 luglio 2002, così come modificato dal Regolamento CE n. 448/2004 del 10 marzo 2004, al Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, nonché, per quanto applicabili, alle norme di attuazione della legge n. 488 del 19 dicembre 1992, posto che queste norme siano più restrittive od esaustive di quelle richiamate nel presente bando.